



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA n. del

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e Il Contrammiraglio (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia,

- VISTO** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS code - edizione 2003, come emendato);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- VISTO** il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di "security" nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 59 del 17 marzo 2022;
- VISTE** le risoluzioni e le circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità Competente per la sicurezza marittima;
- VISTA** la raccolta delle Circolari emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "safety" e "security" marittima;
- VISTI** gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la vigente valutazione di sicurezza del porto di Civitavecchia (PSA);
- VISTO** il vigente piano di sicurezza del porto di Civitavecchia (PSP);
- VISTO** il Decreto n° 14 in data 14 maggio 2020 del Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia – Autorità Designata con cui, di concerto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, sono stati aggiornati i confini del porto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Direttiva 2005/65/CE;
- VISTI** i vigenti Piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) presenti nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia;
- VISTA** l'Ordinanza a firma congiunta tra l'allora Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio e dell'Autorità Marittima n. 13/2009 in data 31/03/2009 con la quale è stato approvato il "Regolamento per il rilascio dei permessi di

accesso al porto di Civitavecchia";

- VISTA** l'Ordinanza dell'Autorità Marittima n. 205/2017 in data 19/12/2017 disciplinante la gestione dei varchi di accesso veicolare e pedonale al porto di Civitavecchia;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'AdSP MTCS n. 66 del 03/03/2022, che approva il piano pluriennale dei servizi e tariffario 2022-2026 della concessione PM e il Piano della Mobilità e della Sosta - 2021 II fase, che recepisce anche il Decreto 175/2021 nuova zonizzazione ambiti operativi e non del porto di Civitavecchia;
- VISTA** l'Ordinanza dell'Autorità Marittima n. 66/2005 in data 03/08/2005 recante disposizioni riguardo l'inoltro delle informazioni di sicurezza da parte delle navi che scalano il porto di Civitavecchia;
- VISTA** l'Ordinanza dell'Autorità Marittima n. 39/2008 in data 24/04/2008 disciplinante l'utilizzo del sistema di identificazione automatica (AIS – Automatic Identification System) all'interno delle acque del Circondario Marittimo di Civitavecchia;
- CONSIDERATO** che la “maritime security” si basa essenzialmente sulle misure preventive contenute nel piano di sicurezza del porto (PSP) approvato dal Sig. Prefetto, nei piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) approvati dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia in qualità di Autorità Designata e nei piani di sicurezza delle navi (SSP). Le finalità delle misure contenute in suddetti piani di sicurezza sono tesi, in prima battuta, ad impedire l'accesso alle aree portuali ed agli impianti portuali alle persone non autorizzate ovvero l'introduzione di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone o cose il cui trasporto non sia autorizzato;
- RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 10 del 25.02.2021 recante “*Disposizioni in materia di “maritime security” nell'ambito del Compartimento Marittimo di Civitavecchia*”;
- DATO ATTO** che:
- il regime di “maritime security” si applica alle aree portuali comuni ed alle port facilities, così come definite all'art. 1 della menzionata Ordinanza n. 10 del 25.02.2021, presenti nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia;
 - le previsioni ivi contenute trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendono, a vario titolo, accedere al porto di Civitavecchia in ragione di un legittimo interesse ad accedere alla port facility assentita in concessione alla R.C.T. srl;
- RICHIAMATA** l'allegata Circolare, prot. AdSP n. 3800, del 14.03.2023, avente ad oggetto “modalità esecuzione controlli background check - nuovo PNSM D.M. 59/2022”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**All. n. 1**), con la quale, in attuazione del “Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali – edizione Dicembre 2021” approvato con DM n. 59 del 17.03.2022, sono disciplinate le modalità esecuzione del background check ai fini del rilascio, a partire dal Gennaio 2023, dei permessi di accesso agli impianti portuali banchine (port facility);
- VISTA** la Convenzione - rep. 2956 in data 26/05/2005, per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale ai sensi degli artt. 6 e 23 della Legge 84/1994, rilasciata dall'Autorità Portuale di Civitavecchia in favore della soc. Port Mobility S.p.A.;

PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 317/2023, emessa nell'ambito del giudizio Reg. Ric. n. 01568/2020, che ha stabilito, temporaneamente, per il navettamento dei crocieristi nell'ambito del sedime portuale di Civitavecchia, *“l'Autorità di sistema portuale di Civitavecchia dovrà consentire l'accesso al porto nonché il prelievo e l'accompagnamento dei crocieristi da e per il molo di attracco ai tour operator, alle agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici con crociere facenti scalo nel porto di Civitavecchia, nonché agli NCC e ai taxi che debbano trasportare i suddetti crocieristi. Ai fini dell'ordinato svolgimento del traffico all'interno del porto, potrà essere richiesto, al varco di accesso al porto, ai primi l'esibizione del documento identificativo del tour operator o dell'agenzia di viaggio dell'impresa e, ai secondi, l'esibizione del titolo di viaggio dei crocieristi trasportati in taxi o NCC”*;

RITENUTO OPPORTUNO dare applicazione alla citata sentenza del Consiglio di Stato relativamente alla disciplina degli accessi in porto:

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di emissione, è in vigore ed è esecutiva la presente ordinanza che, ad integrazione delle disposizioni contenute nella citata Ordinanza a firma congiunta 13/2009 in data 31.03.2009, consente l'accesso al porto, ai tour operator, alle agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici con crociere facenti scalo nel porto di Civitavecchia, nonché agli NCC e ai taxi che debbano trasportare i suddetti crocieristi, previa esibizione, ai primi, del documento identificativo del tour operator o dell'agenzia di viaggio dell'impresa e, ai secondi, l'esibizione del titolo di viaggio dei crocieristi trasportati in taxi o NCC.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni temporanee di Accesso in Porto

1. È temporaneamente consentito, fino a diversa disposizione, l'accesso al porto ai tour operator, alle agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici con crociere facenti scalo nel porto di Civitavecchia, nonché agli NCC e ai taxi che debbano trasportare i suddetti crocieristi.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di “maritime security”, ivi comprese le disposizioni relative al “background check”, potrà essere richiesto, al varco di accesso al porto, ai primi l'esibizione del documento identificativo del tour operator o dell'agenzia di viaggio dell'impresa e, ai secondi, l'esibizione del titolo di viaggio dei crocieristi trasportati in taxi o NCC.
3. E fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nella sanzione amministrativa di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione.
4. Gli Agenti di Sicurezza dell'Impianto Portuale, sono tenuti altresì a garantire la piena attuazione di quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con Sent. n. 317/2023 segnalando tempestivamente eventuali criticità relative alle compatibilità con le disposizioni in materia di “maritime security” ovvero all'ordinato svolgimento delle attività del porto.

5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, nonché su quello della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale MTCS

Il Comandante del Porto
di Civitavecchia